



G172-0116

Istruzioni sui contributi federali per la protezione contro i danni su strade nazionali e loro parti costitutive

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

in virtù

- dell'articolo 47 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

e in applicazione

- degli articoli 7 e 10 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2);
- degli articoli 10 e 12 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21);

emana le seguenti

ISTRUZIONI:

Preambolo

La protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.

È di competenza dei Cantoni fare in modo che l'organizzazione, la formazione, l'equipaggiamento e gli interventi per la protezione contro i danni sulle strade nazionali siano conformi allo sviluppo scientifico e tecnico. La collaborazione intercantonale è disciplinata tramite accordi tra i Cantoni.

Con l'introduzione della NPC prevista per il 1° gennaio 2008 la responsabilità e la proprietà delle strade nazionali passano alla Confederazione, cambiamento che comporta una nuova stesura delle "Istruzioni sul versamento dei contributi federali per la protezione contro i danni sulle strade nazionali".

1 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano la partecipazione finanziaria della Confederazione alle spese dei Cantoni per la protezione contro i danni sulle strade nazionali.

Appartengono alle strade nazionali le parti costitutive di cui all'articolo 2 OSN.

I corpi pompieri dei centri di manutenzione delle strade nazionali non soggiacciono alle presenti istruzioni.

2 Oggetto

La protezione contro i danni, che comprende la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni, comprende tutte le misure e le attività necessarie a garantire la sicurezza del traffico sulle strade nazionali e la protezione delle persone e dell'ambiente.

3 Accordo

L'Ufficio federale delle strade USTRA può sottoscrivere accordi con i Cantoni.

4 Contributi finanziari

4.1 Forma ed entità dei contributi

La Confederazione versa i contributi seguenti:

- importo forfettario sui chilometri. In questo ambito si distingue tra importi forfettari a favore dei centri d'intervento per la protezione contro il fuoco e importi forfettari a favore dei centri d'intervento per la protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le radiazioni;
- sussidio di base, che copre parte dei costi fissi e il cui importo è indirettamente proporzionale alla lunghezza del tratto.

Nell'importo forfettario sui chilometri sono incluse le spese d'investimento e di esercizio conformemente agli allegati I e II. L'USTRA provvede regolarmente al loro aggiornamento in base allo sviluppo scientifico e tecnico. La Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP) può inoltrare per iscritto proposte in merito.

4.2 Base per il calcolo

La lunghezza delle strade nazionali nei Cantoni e l'importo forfettario sui chilometri vanno calcolati in base ai documenti seguenti:

- elenco dei chilometri per la protezione contro i danni, ogni anno aggiornato al 1° giugno;
- allegati III e IV con gli importi forfettari sui chilometri e il sussidio di base decrescente.

I dati relativi alla lunghezza sono espressi in chilometraggio in asse e non in chilometraggio effettivo d'intervento. Per il calcolo dell'importo forfettario sui chilometri non è rilevante né il numero di corsie né il volume di traffico.

Le lunghezze dei tratti assegnati ai corpi pompieri dei centri di manutenzione delle strade nazionali non sono considerati nel calcolo del contributo finanziario.

4.3 Contributi finanziari durante la costruzione di strade nazionali

Ai centri d'intervento per la protezione contro il fuoco, che durante la costruzione di strade nazionali devono essere pronti ad intervenire in gallerie di oltre 300 metri di lunghezza, la Confederazione versa un'indennità di 60'000 CHF all'anno.

4.4 Regolamentazione transitoria per i centri d'intervento divenuti superflui

Ai centri d'intervento, che a seguito dell'introduzione della NPC con nuovi scopi di protezione non intervengono più sulle strade nazionali, viene attribuito un contributo unico pari a due importi forfettari annui calcolato in base al conteggio del 2006.

4.5 Adeguamento dei contributi finanziari

Gli importi forfettari si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo aggiornato al 1° gennaio 2008.

Se i rincari annuali cumulati superano il 5% l'USTRA provvede ad adeguare gli importi forfettari sui chilometri. I nuovi importi valgono a partire dall'anno successivo all'adeguamento. Questa regola per il rincaro non viene applicata al sussidio di base.

La ripartizione del sussidio di base viene ricalcolata a scadenza quinquennale. La prima ripartizione ricalcolata entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

4.6 Versamento

Tutti i contributi di un anno civile vengono sempre versati al Cantone nel corso del mese di luglio. Il Cantone effettua la loro ripartizione ai centri d'intervento operanti sulle strade nazionali.

4.7 Contributi a destinazione vincolata

I contributi vanno impiegati esclusivamente per le spese dei centri d'intervento operanti sulle strade nazionali.

5 Requisiti in merito alla protezione contro i danni

5.1 Determinazione dei centri d'intervento

Il Cantone determina i centri d'intervento per la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni e la loro area d'intervento sulle strade nazionali.

5.2 Tempi d'intervento

Per quanto concerne i tempi d'intervento l'obiettivo è quello di non oltrepassare un lasso di tempo massimo dal momento in cui viene dato l'allarme all'arrivo sul luogo d'intervento del personale addetto al soccorso. I tempi fissati nelle presenti istruzioni sono vincolanti a meno che direttive cantonali o altre conformi allo sviluppo scientifico e tecnico non prevedano lassi di tempo inferiori.

Il tempo d'intervento per i vigili del fuoco è di 20 minuti, quello per il personale competente nell'ambito della protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le radiazioni di 45 minuti.

I tempi d'intervento vanno rispettati nel 90 per cento delle operazioni. Questa percentuale tiene in considerazione peggioramenti straordinari come traffico collassato sul percorso che porta al luogo d'intervento, condizioni meteorologiche che influiscono negativamente sullo stato delle strade, ecc.

Nell'accordo, l'USTRA può prevedere tempi d'intervento diversi per zone poco popolate.

Le istruzioni in merito ai tempi d'intervento non vanno applicate ai servizi sostitutivi o di rinforzo.

5.3 Formazione

Se nell'area d'intervento per la protezione contro i danni sono ubicate gallerie che superano i 300 metri di lunghezza, a partire dal 2014 tutte le forze d'intervento devono dimostrare di aver frequentato una formazione specialistica concernente la teoria e la tecnica d'intervento per gallerie presso un centro di formazione certificato.

6 Controlli sulla regolare attuazione

Nel quadro di procedure campionarie di audit l'USTRA verifica se i contributi sono stati impiegati conformemente allo scopo, se l'equipaggiamento soddisfa i requisiti e se i tempi d'intervento sono stati rispettati. In ogni momento, l'USTRA ha diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti. Da parte sua il Cantone è tenuto a mettere a disposizione la documentazione pertinente.

Per l'esecuzione di questi controlli l'USTRA può ricorrere a esperti esterni.

7 Restituzioni e decurtazioni

L'USTRA può:

- richiedere la restituzione completa o parziale dei contributi se non sono stati impiegati per lo scopo prestabilito;
- decurtare gli importi forfettari sui chilometri se, nonostante sollecito scritto, le istruzioni del punto 5.2 non sono state rispettate oppure se l'equipaggiamento necessario ad un centro di soccorso risultano insufficienti.

8 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni e i relativi allegati I - IV entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Le istruzioni del 15 ottobre 2002 sul versamento dei contributi federali per la protezione contro i danni sulle strade nazionali sono abrogate.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

sig. Moritz Leuenberger

3003 Berna, 18. Dezember 2007

* * *

ALLEGATI I – IV

Base per il calcolo per centri d'intervento per la protezione contro il fuoco

Allegato I

L'elenco seguente illustra per quali costi d'investimento e di esercizio la Confederazione versa contributi finanziari e quali sono le modalità di calcolo (stato 1.1.2008).

Centri d'intervento per la protezione contro il fuoco

Costi d'investimento	Costi (CHF)	Durata ammortamento (anni)	Quota strade nazionali	Indennità annua per centro di soccorso (CHF)	Totale 90 centri d'intervento	Convertito per km SN (1726 km*)
Costi d'investimento generali	1'250'000.-			9'900.-	891'000.-	515.-
Quota deposito vigili del fuoco	1'000'000.-	30	20%	6'600.-		
Quota equipaggiamento generale	120'000.-	15	20%	1'600.-		
Quota impianti radio	65'000.-	15	20%	850.-		
Quota formazione di base	65'000.-	15	20%	850.-		
Investimenti speciali	1'786'000.-			51'800.-	4'662'000.-	2'700.-
Veicolo rapido/comando	60'000.-	15	40%	1'600.-		
Autobotte	600'000.-	15	40%	16'000.-		
Veicolo pioniere	600'000.-	15	40%	16'000.-		
Veicolo trasporto militi	100'000.-	15	40%	2'700.-		
Allarme	150'000.-	15	40%	4'000.-		
Apparecchi di protezione della respirazione di lunga durata	80'000.-	15	40%	2'100.-		
Termocamera	40'000.-	10	40%	1'600.-		
Ventilatore ad alta potenza	156'000.-	15	75%	7'800.-		
Costi d'esercizio	SN - formazione, esercizio apparecchi respiratori, servizio d'esercitazione, prestazione per servizio di picchetto, prestazioni sostitutive del salario, soldo, assicurazioni, costi d'intervento non coperti, manutenzione del materiale di consumo, importo forfettario			53'380.-	4'804'200.-	2'785.-
Totale centri d'intervento per la protezione contro il fuoco	In media			115'080.-	10'357'200.-	6'000.-
Sussidio di base decrescente	Per coprire costi fissi di tratti di lunghezza limitata, in media			5'555.-	500'000.-	290.-

Allegato II radiazioni

Base per il calcolo per centri d'intervento contro gli oli, le sostanze chimiche e le

L'elenco seguente illustra per quali costi d'investimento e di esercizio la Confederazione versa contributi finanziari e quali sono le modalità di calcolo (stato 1.1.08)

Centri d'intervento contro gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni

Costi d'investimento	Costi (CHF)	Durata ammortamento (anni)	Quota strade nazionali in media	Indennità annua per centro di soccorso (CHF)	Totale 40 centri d'intervento	Convertito per km SN (1803 km)
Investimenti centri d'intervento contro le sostanze chimiche	1'690'000.-			18'300.-	732'000.-	405.-
Quota deposito contro le sostanze chimiche	320'000.-	30	16%	1'700.-		
Veicolo di primo intervento 2 - 5 t	220'000.-	20	16%	1'800.-		
Veicolo d'intervento contro le sostanze chimiche 12 - 15 t	450'000.-	20	16%	3'600.-		
Equipaggiamento veicoli d'intervento contro le sostanze chimiche (materiale di protezione e sbarramento, strumenti di allarme e di misurazione, pompe, contenitori, materiale elettrico, ecc.).	600'000.-	10	16%	9'600.-		
Formazione su interventi contro le sostanze chimiche	100'000.-	10	16%	1'600.-		
Investimenti centri d'intervento presso acque	1'130'000.-			9'700.-	388'000.-	225.-
Deposito speciale	320'000.-	30	16%	1'700.-		
Rimorchio con sbarramenti galleggianti	800'000.-	20	16%	6'400.-		
Protezioni contro gli oli e imbarcazioni spe.						
Formazione specialistica	10'000.-	1	16%	1'600.-		
Costi d'esercizio	134'950.-	1	16%	21'600.-	863'850.-	480.-
Formazione dei quadri	31'600.-	1	16%	5'100.-		
Indennizzi per servizi di picchetto	21'100.-	1	16%	3'400.-		
Manutenzione e materiale di consumo	15'800.-	1	16%	2'500.-		
Banca dati sostanze pericolose	12'700.-	1	16%	2'000.-		
Spese per il personale	53'750.-	1	16%	8'600.-		
Totale centri d'intervento contro le sostanze chimiche	In media			49'600.-	1'983'850.-	1'100.-
Sussidio di base decrescente	Per coprire costi fissi di tratti di lunghezza limitata, in media			7'500.-	300'000.-	166.-

Allegato III

Composizione dei contributi per Cantone
 Parte Protezione contro il fuoco (esclusi corpi pompieri attivi presso centri di manutenzione SN)

Importo forfettario sui chilometri e sussidio di base decrescente

Cantone	Lunghezza SN in km Stato 1.1.2007	Costi credito di pagamento 2007** (CHF)	Contributo della Confederazione 2007*** (CHF)	Contributo per tratto CHF 6'000.- /km	Sussidio di base decrescente CHF 500'000.-	Totale contributi della Confederazione (CHF)
ZH	121.6	965'600	400'000	729'600	6'603	736'203
BE	196.2	1'057'800	734'000	1'177'200	4'092	1'181'292
LU	57.9	422'300	262'000	347'400	13'867	361'267
UR	40.2 *	238'000	234'000	241'200	19'972	261'172
SZ	54.8	422'900	276'000	328'800	14'651	343'451
OW	32.8	191'000	188'000	196'800	24'478	221'278
NW	26.1	181'500	173'000	156'600	30'761	187'361
GL	16.6	97'000	89'000	99'600	48'366	147'966
ZG	22.6	93'900	41'000	135'600	35'525	171'125
FR	84	655'600	536'000	504'000	9'558	513'558
SO	45.6	443'300	257'000	273'600	17'607	291'207
BS	11	121'200	50'000	66'000	72'989	138'989
BL	31.8	443'900	211'000	190'800	25'248	216'048
SH	18.5	142'700	75'000	111'000	43'399	154'399
SG	148.5	1'215'300	830'000	891'000	5'407	896'407
GR	151.4 *	998'700	910'000	908'400	5'303	913'703
AG	106.9	751'500	420'000	641'400	7'510	648'910
TG	47	389'700	222'000	282'000	17'083	299'083
TI	108.6 *	772'000	599'000	651'600	7'393	658'993
VD	206.4	1'171'000	739'000	1'238'400	3'890	1'242'290
VS	104.5	768'100	723'000	627'000	7'683	634'683
NE	36.4	212'100	151'000	218'400	22'057	240'457
GE	27.9	256'300	106'000	167'400	28'777	196'177
JU	28.9	288'500	284'000	173'400	27'781	201'181
Totale	1726.2	12'299'900	8'510'000	10'357'200	500'000	10'857'200

Osservazioni: *) esclusa quota dei tratti di competenza dei corpi pompieri attivi presso centri di manutenzione SN

***) escluso rincaro del 3,5 %

****) incluso rincaro cumulato del 3,5 %

Allegato IV**Composizione dei contributi per Cantone
Parte Protezione contro le sostanze chimiche, gli oli e le
radiazioni****Importo forfettario sui chilometri e sussidio di base decrescente**

Cantone	Lunghezza SN in km Stato 1.1.2007	Costi credito di pagamento 2007** (CHF)	Contributo della Confederazione 2007** (CHF)	Contributo per tratto CHF 1100.-/km	Sussidio di base decrescente CHF 300'000.-	Totale contributo (CHF)
ZH	121.6	296'500	123'000	133'760	4'050	137'810
BE	196.2	148'700	103'000	215'820	2'510	218'330
LU	57.9	183'700	114'000	63'690	8'505	72'195
UR	71.4	61'400	60'000	78'540	6'897	85'437
SZ	54.8	102'300	67'000	60'280	8'986	69'266
OW	32.8	112'500	111'000	36'080	15'014	51'094
NW	26.1	109'900	105'000	28'710	18'868	47'578
GL	16.6	49'400	46'000	18'260	29'666	47'926
ZG	22.6	44'300	19'000	24'860	21'790	46'650
FR	84	217'100	178'000	92'400	5'863	98'263
SO	45.6	160'800	93'000	50'160	10'799	60'959
BS	11	13'600	6'000	12'100	44'769	56'869
BL	31.8	24'700	12'000	34'980	15'486	50'466
SH	18.5	19'700	10'000	20'350	26'619	46'969
SG	148.5	284'600	194'000	163'350	3'316	166'666
GR	162.4	130'700	119'000	178'640	3'032	181'672
AG	106.9	148'600	83'000	117'590	4'607	122'197
TG	47	58'500	33'000	51'700	10'478	62'178
TI	143.7	213'700	166'000	158'070	3'427	161'497
VD	206.4	383'000	242'000	227'040	2'386	229'426
VS	104.5	113'600	107'000	114'950	4'712	119'662
NE	36.4	23'900	17'000	40'040	13'529	53'569
GE	27.9	20'500	8'000	30'690	17'651	48'341
JU	28.9	54'300	53'000	31'790	17'040	48'830
Totale	1803.5	2'976'000	2'069'000	1'983'850	300'000	2'283'850

Osservazioni: *) escluso rincaro del 3,5 %

**) incluso rincaro cumulato del 3,5 %